I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 850/81 DEL CONSIGLIO

del 1° aprile 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (2), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i tassi rappresentativi attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3447/80 (4);

considerando che a decorrere dal 23 marzo 1981 sono state operate alcune modifiche dei tassi centrali delle monete comunitarie nel quadro del sistema monetario europeo; che, in linea di massima, queste modifiche comportano in taluni Stati membri un aumento degli importi compensativi monetari o la loro introduzione; che occorre dunque prendere le misure necessarie per evitare una siffatta conseguenza; che un adattamento dei tassi rappresentativi degli Stati membri interessati è allora indicato;

considerando che l'adattamento dei tassi rappresentativi di tali Stati membri deve essere adottato immediatamente per evitare la maggiorazione o l'introduzione degli importi compensativi monetari;

considerando che risulta opportuno fissare per il marco tedesco un nuovo tasso rappresentativo più vicino alla realtà economica attuale;

considerando che l'adattamento di detto tasso deve tener conto degli effetti che ne derivano, soprattutto sui prezzi; che, per questo motivo, è necessario disporre che l'applicazione del nuovo tasso abbia generalmente luogo entro un termine ragionevole, connesso di massima all'inizio della campagna o ad una modifica dei prezzi, senza peraltro escludere che in determinati casi essa abbia efficacia immediata;

considerando che, per evitare un trattamento differenziato di prodotti interdipendenti, occorre disporre che il nuovo tasso nei settori dei cereali, delle uova e del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina, si applichi a partire da una stessa data;

considerando che, per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare nuovamente tutti i tassi rappresentativi;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, data l'urgenza, occorre adottare le misure previste nelle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a VIII del regolamento (CEE) n. 878/77 sono sostituiti dagli allegati da I a IX del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1981.

(1) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(2) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(4) GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° aprile 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

ALLEGATO I

BELGIO/LUSSEMBURGO

1. 1 ECU = 40,7985 franchi belgi/franchi lussemburghesi.
 Questo tasso è applicabile a decorrere dal 6 aprile 1981.
2. Tuttavia, nel settore della pesca, tale tasso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1982; sino a questa data, il tasso seguente è applicabile:
 1 ECU = 40,5191 franchi belgi/franchi lussemburghesi.

ALLEGATO II

DANIMARCA

1. 1 ECU = 7,91917 corone danesi.
 Questo tasso è applicabile a decorrere dal 6 aprile 1981.
2. Tuttavia, nel settore della pesca, tale tasso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1982; sino a questa data, il tasso seguente è applicabile:
 1 ECU = 7,72336 corone danesi.

ALLEGATO III

GERMANIA

1. 1 ECU = 2,65660 marchi tedeschi.
 Questo tasso è applicabile a decorrere
 - dal 1° luglio 1981 per il settore dello zucchero e dell'isoglucosio;
 - dal 1° agosto 1981 per i settori dei cereali, delle uova e del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina;
 - dal 1° novembre 1981 per il settore delle carni suine;
 - dal 16 dicembre 1981 per il settore del vino; tuttavia, per le operazioni di distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, possono essere previste altre date;
 - dal 1° gennaio 1982 per il settore dei prodotti della pesca;
 - dal 1° luglio 1982 per il settore delle sementi;
 - dall'inizio della campagna 1981/1982 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 6 aprile 1981;
 - dal 6 aprile 1981 in tutti gli altri casi.
2. Sino alle date di cui al punto 1 è applicabile il tasso seguente:
 - 1 ECU = 2,75175 marchi tedeschi, salvo per il settore delle sementi, per il quale 1 ECU = 2,78341 marchi tedeschi.

ALLEGATO IV

FRANCIA

1. 1 ECU = 5,99526 franchi francesi.

 Questo tasso è applicabile a decorrere dal 6 aprile 1981.

2. Tuttavia, nel settore della pesca, tale tasso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1982 ; sino a questa data, il tasso seguente è applicabile :

 1 ECU = 5,84700 franchi francesi.

ALLEGATO V

GRECIA

1. 1 ECU = 61,4454 dracme greche.

 Questo tasso è applicabile a decorrere dal 6 aprile 1981.

2. Tuttavia, nel settore della pesca, tale tasso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1982 ; sino a questa data, il tasso seguente è applicabile :

 1 ECU = 59,7175 dracme greche.

ALLEGATO VI

IRLANDA

1. 1 ECU = 0,685145 sterline irlandesi.

 Questo tasso è applicabile a decorrere dal 6 aprile 1981.

2. Tuttavia, nel settore della pesca, tale tasso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1982 ; sino a questa data, il tasso seguente è applicabile :

 1 ECU = 0,659274 sterline irlandesi.

ALLEGATO VII

ITALIA

1. 1 ECU = 1 227,00 lire italiane.
 Questo tasso è applicabile dal 6 aprile 1981.
2. Tuttavia, nel settore della pesca, tale tasso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1982; sino a questa data, il tasso seguente è applicabile:
 1 ECU = 1 157,79 lire italiane.

ALLEGATO VIII

PAESI BASSI

1. 1 ECU = 2,81318 fiorini olandesi.
 Questo tasso è applicabile a decorrere dal 6 aprile 1981.
2. Tuttavia, nel settore della pesca, tale tasso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1982; sino a questa data, il tasso seguente è applicabile:
 1 ECU = 2,79391 fiorini olandesi.

ALLEGATO IX

REGNO UNITO

1 ECU = 0,618655 sterline inglesi.
